



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1299

Cancellazione per perdita dei requisiti di onorabilità del sig. Rodolfo Ulissi dall'albo unico dei consulenti finanziari - sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.

L'OCF - ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" (nel seguito, "TUF") e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 31, comma 4, del predetto decreto legislativo che attribuisce all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari (nel seguito, "OCF") le competenze in materia di tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari;

VISTO l'articolo 1, commi 36 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 (nel seguito, "Regolamento Intermediari");

VISTO il decreto del Ministero del Tesoro 11 novembre 1998, n. 472, e successive modificazioni di adozione del regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e di professionalità dei promotori finanziari (oggi "consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede") per l'iscrizione all'albo unico dei promotori finanziari (oggi "albo unico dei consulenti finanziari");

VISTA la delibera Consob n. 16737 del 18 dicembre 2008 che stabilisce al 1° gennaio 2009 la data di inizio di operatività dell'APF oggi denominato Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari (OCF) a seguito delle modifiche da ultimo intervenute con l'art. 1, comma 36, legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il protocollo d'intesa tra la Consob e l'OCF del 10 agosto 2018 stipulato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTA la delibera Consob n. 20704 del 15 novembre 2018, nella quale è stabilito che, a partire dal 1° dicembre 2018, "prende avvio l'operatività dell'Albo unico dei consulenti finanziari e dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari";

VISTO il proprio Regolamento interno generale di organizzazione e attività adottato con delibera n. 903 del 27 marzo 2018 e approvato con provvedimento del 24 maggio 2018 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Consob, ai sensi dell'articolo 31, comma 4 del TUF (nel seguito, "Regolamento interno");

VISTE le proprie Disposizioni generali sui procedimenti amministrativi dell'OCF adottate con delibera n. 919 del 28 maggio 2018 e successive integrazioni e modificazioni (nel seguito, "Disposizioni generali");

VISTI, in particolare, gli articoli 27, 38 e 41 del Regolamento interno, nonché l'art. 3 e la Tabella "A" delle Disposizioni generali, ai sensi dei quali l'Organismo delibera la cancellazione per perdita dei requisiti di onorabilità dell'interessato dall'albo unico dei consulenti finanziari previa istruttoria a cura degli Uffici Albo Consulenti Finanziari di Roma e di Milano, quali unità organizzative



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

competenti, e previa formulazione delle proposte di cancellazione sulla base degli accertati presupposti da parte del responsabile del procedimento;

VISTA la delibera della Consob n. 13147 del 31 maggio 2001 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari del sig. Rodolfo Ulissi, nato a Fermo, il 31 maggio 1975;

VISTA la sentenza [...omissis...];

RILEVATO che la suddetta sentenza [...omissis...];

VISTA la nota datata 13 novembre 2019 (prot. n. 80544), ricevuta dal sig. Rodolfo Ulissi il 19 novembre 2019, con la quale l'Organismo, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, provvedeva a comunicare all'interessato l'avvio del procedimento di cancellazione dall'albo unico dei consulenti finanziari per l'intervenuta perdita dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 1 del decreto del Ministero del Tesoro 11 novembre 1998, n. 472;

CONSIDERATA la nota, inviata dall'interessato in data 29 novembre 2019 [...omissis...], nella quale il sig. Ulissi osservava: [...omissis...];

VISTA la nota del 30 gennaio 2020, con la quale il responsabile del procedimento dell'Ufficio Albo Consulenti Finanziari di Roma ha proposto la cancellazione dall'albo del sig. Rodolfo Ulissi in seguito all'accertamento dei presupposti per la perdita dei requisiti di onorabilità previsti all'articolo 1 del citato decreto del Ministero del Tesoro 11 novembre 1998, n. 472;

CONSIDERATO che [...omissis...];

CONSIDERATO che i citati requisiti di onorabilità stabiliti dal decreto ministeriale sono prescritti, oltre che per l'iscrizione, anche per il mantenimento della stessa e che, pertanto, in seguito all'accertata insussistenza degli stessi, si rende necessaria la cancellazione dall'albo;

ACCERTATO che [...omissis...] rientra nel novero delle fattispecie [...omissis...] contemplate dall'articolo 1 [...omissis...] del decreto del Ministero del Tesoro 11 novembre 1998, n. 472 e che [...omissis...];

RITENUTO che le osservazioni del sig. Ulissi non siano fondate in quanto:

1. ai fini della cancellazione per perdita dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 1, [...omissis...] del decreto ministeriale 11 novembre 1998, n. 472 ciò che rileva è [...omissis...];
2. [...omissis...]
3. [...omissis...];
4. la sospensione del procedimento *sine die* in attesa [...omissis] non trova riscontro nella legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo e, in ogni caso, se applicata a seguito dell'attivazione del soggetto successivamente alla ricezione dell'avvio del procedimento di cancellazione dall'albo, avrebbe come effetto quello di destituire tale procedimento di ogni funzione, sterilizzando l'efficacia dell'azione amministrativa

CONSIDERATO, pertanto, che [...omissis...];



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VALUTATO, quindi, che l'onorabilità del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, sig. Rodolfo Ulissi, è venuta meno, considerati [...omissis...];

RITENUTO, pertanto, che per il sig. Rodolfo Ulissi siano venuti meno i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 1 [...omissis...] del decreto del Ministero del Tesoro 11 novembre 1998, n. 472 e che si debba procedere, perciò, alla cancellazione dello stesso dall'albo unico dei consulenti finanziari - sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;

DELIBERA:

1. Il sig. Rodolfo Ulissi nato a Fermo (FM) il 31 maggio 1975 [...omissis...] è cancellato dall'albo unico dei consulenti finanziari - sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede - per perdita dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 1 [...omissis...] del decreto del Ministero del Tesoro 11 novembre 1998, n. 472;

2. La presente delibera è trasmessa al competente Ufficio Albo Consulenti Finanziari per la comunicazione all'interessato ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento interno dell'OCF e per la trasmissione di ogni altra comunicazione relativa alla domanda di cancellazione conseguente all'adozione del provvedimento di cui al punto precedente. La presente delibera è altresì pubblicata sul sito internet dell'Organismo ai sensi dell'articolo 147, comma 2, del Regolamento Intermediari;

4. Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo alla Consob entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione;

5. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente entro i termini previsti dalla legge decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento.

Roma, 3 febbraio 2020

FIRMATO DIGITALMENTE
Il Presidente
Carla Bedogni Rabitti